

Azienda Specializzata Settore Multiservizi (A.S.S.M.) Tolentino S.p.A.

**Corso Garibaldi, n. 78 – 62029 TOLENTINO (MC)**

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DI PIANARUCCI –  
TOLENTINO (MC)**

**CHIARIMENTI**

I CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA GARA, DA RICHIEDERE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 08/06/2011 ESCLUSIVAMENTE IN FORMA SCRITTA A MEZZO FAX AL N. 0733/956024 O POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO E-MAIL eliana.seri@assm.it, RICEVERANNO RISPOSTA ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI (SABATO ESCLUSO) DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI, DIRETTAMENTE ALL’INDIRIZZO DI FAX O POSTA ELETTRONICA DELLA DITTA RICHIEDENTE.

I CHIARIMENTI SARANNO COMUNQUE CONTEMPORANEAMENTE PUBBLICATI DI SEGUITO AL PRESENTE AVVISO.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 1 (pervenuto in data 23/05/2011)**

- Con riferimento al quesito con il quale si chiede:  
Riguardo ai requisiti di Capacità tecnico-organizzativa e alla possibilità di partecipazione come concorrente singolo, se, essendo in possesso della qualificazione SOA per costruzione e progettazione, è comunque necessario dover dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale e tecnica richiesta. Più precisamente se una ditta che sia in possesso della qualificazione Soa come appaltatore integrato, in quanto ha già dimostrato in tale sede la capacità progettuale mediante l’indicazione di adeguati professionisti, non debba indicare in sede di offerta i nominativi dei tecnici che effettueranno la progettazione mentre tale incumbente risulta necessario per quelle imprese che partecipano ad un appalto integrato ma che non sono state qualificate in sede Soa per esso ma solo per la costruzione dell’opera ,

**Risposta a quesito n. 1**

Si chiarisce quanto segue:

In relazione all’appalto-integrato, con determinazioni nn. 27 e 31 del 2002, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha avuto modo di precisare, tra l’altro, che: *“Al fine di partecipare ad un appalto integrato, qualunque ne sia l’importo, i concorrenti possono essere in possesso sia della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, sia di quella per sola costruzione. In caso di possesso dell’attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti dall’art. 63, comma 1, lettera o) (nel caso che l’importo delle spese di progettazione sia compreso fra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria), oppure dall’art. 66 (nel caso che l’importo delle spese di progettazione sia pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria), del d.P.R. 554/1999. Nel caso, invece, del possesso dell’attestazione per prestazioni di sola costruzione, oppure del possesso di attestazione per attività di progettazione e costruzione, ma in carenza degli ulteriori specifici requisiti in precedenza indicati, è necessario che la classifica dell’attestazione posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli*

*importi dei lavori e della sicurezza e che il concorrente **indichi o associ** un progettista e che il progettista **indicato o associato** possenga i requisiti specifici di cui alla lett. o) del primo comma dell'art. 63 o dell'art. 66 del d.P.R. 554/1999. Del resto, l'art. 19, comma 1 ter (n.d.r. della legge "Merloni") è chiarissimo nel prevedere che il progettista di cui si **avvale** l'appaltatore sprovvisto dei requisiti progettuali **deve essere qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta.**"*

Dunque, ad avviso dell'Organo di Vigilanza le imprese concorrenti alla gara devono possedere gli stessi requisiti che il Codice dei contratti prescrive per i progettisti, allorché questi ultimi partecipano a gare per assumere incarichi progettuali.

In alternativa al possesso di tali requisiti, è consentito che le imprese concorrenti, prive della qualificazione anche per attività di progettazione, si riuniscano temporaneamente tra loro, ovvero si **avvalgano** di progettisti, da indicare in sede di offerta, in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

All'appaltatore che partecipi ad un appalto avente ad oggetto (come nella fattispecie) la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici, si offrono così tre possibilità: a) possedere egli stesso le qualificazioni necessarie ad assicurare la progettazione; b) avvalersi di un progettista qualificato; c) associarsi con un progettista qualificato.

Ne discende che, nell'ipotesi di appalto c.d. "integrato" (ove si prevede che, in ogni caso, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo), **la prestazione di pertinenza dei progettisti è di natura ausiliaria rispetto a quella principale dell'appaltatore** e, quindi, solo quest'ultimo può considerarsi, per legge, come l'interlocutore dell'Amministrazione. Ciò spiega perché la norma consente **sia la mera individuazione** del progettista in sede di gara, **sia la sua diretta associazione**: in ogni caso, qualunque sia la forma del vincolo giuridico che lega i due soggetti, sarà sempre e soltanto il "costruttore" a rispondere nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutti gli obblighi dell'appalto, compresi quelli derivanti dalla progettazione esecutiva.

In buona sostanza, nell'**appalto integrato** il concorrente è l'appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare anche il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto e ciò, anche mediante l'eventuale ricorso a progettisti esterni, nelle forme dianzi evidenziate. A differenza delle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione, infatti, nell'**appalto integrato** i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'amministrazione, in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici "collaboratori esterni" delle imprese partecipanti alla gara (in tal senso: TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2008 n. 3305 e TAR Sicilia, sez. I, Catania, 2 ottobre 2006 n. 1544).

Ne consegue che, per la partecipazione alla gara *de qua*, come correttamente evidenziato nel bando e disciplinare di gara, l'impresa in possesso di SOA per attività di costruzione e progettazione deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti in capo ai soggetti progettisti.

Peraltro, si rammenta, per completezza di informazioni, che ASSM è soggetto operante nei c.d. "settori speciali" (Parte III del d.lgs. 163/06) e, come tale, ha discrezionalità nel fissare in concreto i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dei concorrenti alla gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza in relazione all'oggetto dell'appalto.

In tale contesto, ASSM ha il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più rigorosi rispetto a quelli minimi di legge, e **possa pertanto pretendere l'attestazione di requisiti di capacità diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione in albi o elenchi** (nella specie l'attestato SOA).

- Per quanto concerne le modalità di svolgimento del sopralluogo obbligatorio, i concorrenti possono contattare i numeri telefonici o inviare e-mail all'indirizzo di cui al punto I1) del bando di gara, al fine di concordare la data di effettuazione del sopralluogo di cantiere ovvero prendere visione delle date indicate a tal fine sul sito di ASSM.
- Riguardo ai pagamenti – Progettazione esecutiva: come verrà saldata la progettazione esecutiva  
 Si chiarisce quanto segue:  
 L'art. 53, d.lgs. 163/06, fissa un principio di carattere generale, secondo il quale la S.A. può indicare nel bando (facoltà che, nella specie, non è stata esercitata) le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso ad esso spettante, corrispondente agli oneri di progettazione.  
 Pertanto, in assenza di indicazioni specifiche sul punto, il compenso per le attività di progettazione deve ritenersi ricompreso nel corrispettivo contrattuale.
- Riguardo ai documenti: se i documenti in rete sono tutti i documenti o se è necessario prendere visioni anche di altri documenti  
 Si chiarisce che tutti i documenti necessari alla partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito o possono essere acquistati direttamente fino all' 08 06 2011 ora: 12 00 presso la tipografia Punto Copie sita a Tolentino in Via Pacifico Massi 13 (tel 0733/974225) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 , indicando come causale il numero CIG di cui al punto IV.3.1) o la denominazione di cui al punto II.1.1) del bando di gara.

#### **Integrazione al quesito n. 1 (pervenuta in data 23/05/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento circa i requisiti di progettazione indicati al punto 2.2 lett b) del disciplinare di gara nella parte in cui si fa riferimento all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi .. per un importo variabile globale tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

#### **Risposta a integrazione del quesito n. 1**

Si chiarisce che

In relazione all'entità dei requisiti di progettazione, per un mero refuso, è stato indicato il possesso di un importo variabile globale tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

A chiarimento si comunica che sarà sufficiente la dimostrazione del possesso del requisito per un importo minimo pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori a base d'asta, comprensivo di oneri di sicurezza.

#### **Quesito n. 2 (pervenuto in data 23/05/2011)**

Con riferimento alle richieste di sopralluogo, obbligatorio ai sensi del punto V.3, lettera g), del bando di gara,

### **Risposta al quesito n. 2**

si precisa che potrà essere effettuato nelle seguenti date:

**giovedì 26 ore 9,00,**

**lunedì 30 ore 9,00 e ore 15,00**

**martedì 31 ore 9,00 e ore 15,00**

previo appuntamento concordato con il responsabile del procedimento ing. Giorgio Palmieri (tel 0733/956061).

Le modalità del sopralluogo sono stabilite al Capo 4, lettera c), Parte prima, del disciplinare di gara.

### **Integrazione al quesito n. 2 (pervenuta in data 23/05/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede la fissazione del sopralluogo in data diversa da quelle sopraindicate

### **Risposta a integrazione del quesito n. 2**

Con riferimento alle richieste di sopralluogo, obbligatorio ai sensi del punto V.3, lettera g), del bando di gara, si precisa che in sostituzione della data di martedì 31 ore 9,00 e ore 15,00 sopraindicata il sopralluogo potrà essere effettuato nella seguente data:

**mercoledì 1 giugno ore 15,00**

previo appuntamento concordato con il responsabile del procedimento ing. Giorgio Palmieri (tel 0733/956061).

Le modalità del sopralluogo sono stabilite al Capo 4, lettera c), Parte prima, del disciplinare di gara.

### **Quesito n. 3 (pervenuto in data 25/05/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiedono chiarimenti sui tempi per la consegna della progettazione esecutiva, ovvero se la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere in danno il contratto in caso di superamento del termine di 45 giorni, come si evincerebbe dal disciplinare, e se si possa posticipare tale termine ad almeno 80-90 gg dal verbale di consegna, mantenendo ovviamente invariato il termine perentorio di completamento dei lavori

### **Risposta al quesito n. 3**

Innanzitutto, si precisa che, in caso di inosservanza del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva, da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario dell'appalto, il disciplinare di gara non dispone la conseguente adozione del provvedimento di risoluzione del contratto.

Siffatto, grave provvedimento è, invero, collegato alla (diversa) ipotesi di progettazione esecutiva carente sotto il profilo della relativa documentazione di base (cfr. anche art. 140, d.P.R. 554/99).

E' evidente, tuttavia, che la mancata consegna degli elaborati entro il termine prescritto dalla lex specialis comporta l'applicazione delle sanzioni ivi contemplate, salva l'adozione del provvedimento risolutorio in caso di grave ritardo.

Relativamente, invece, all'istanza di differimento (raddoppio) del termine di consegna della progettazione esecutiva, siamo spiacenti di non poter accogliere la richiesta, tenuto conto che i tempi concessi per la relazione dell'elaborato progettuale sono stati ritenuti sufficientemente congrui per l'espletamento delle suindicate attività.

Ciò nondimeno, la S.A. si riserva in ogni caso di valutare la sussistenza di valide circostanze che impediscano all'operatore di rispettare il termine indicato per lo svolgimento delle suddette prestazioni.

#### **Quesito n. 4 (pervenuto in data 31/05/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede di ricevere il file Domanda di partecipazione e allegati in word e inoltre si richiedono indicazioni sul modello di offerta.

#### **Risposta al quesito n. 4**

Riguardo ai files word della documentazione si precisa che gli stessi non sono messi a disposizione e, per quanto possibile, si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli predisposti compilandoli per le parti di competenza senza apportare modifiche al testo .

Riguardo alle modalità di presentazione dell'offerta economica precisiamo che l'offerta deve essere redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, in bollo, e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata e rispettare le indicazioni fornite dal disciplinare di gara parte prima art. 1 lett e) e art 3.2.1.

Potrà essere allo scopo utilizzato il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante All. 6 Prospetto d'offerta.

#### **Quesito n. 5 (pervenuto in data 1/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede riguardo alla fornitura della condotta forzata in PFRV, se per la stessa è ammessa anche la tecnologia costruttiva del materiale cosiddetta "Filament Winding" (con filamento avvolto), oltre a quella specificata di tipo "Centrifugato"

#### **Risposta al quesito n. 5**

Si precisa che non è ammessa una tecnologia diversa da quella prevista in capitolato, cioè del tipo centrifugato.

#### **Quesito n. 6 (pervenuto in data 1/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento in merito alla presenza o meno di un organo di guardia turbina (una valvola a farfalla o una paratoia piana di protezione turbina, a monte macchina). La ditta concorrente osserva che dalle specifiche e dai disegni allegati al progetto definitivo di gara sembra non esserci alcun organo di guardia turbina, fatto che implicherebbe la chiusura della paratoia di testa condotta durante le fermate d'impianto, con conseguente svuotamento della condotta forzata ad ogni fermata.

Con riferimento alla richiesta di proroga della scadenza per la presentazione dell'offerta.

**Risposta al quesito n. 6**

Si precisa che la funzione di organo di guardia della turbina è svolta dalla paratoia di valle.

Si fa presente che la richiesta di proroga non può essere accolta per le motivazioni indicate sul bando di gara.

**Quesito n. 7 (pervenuto in data 1/06/2011)**

Con riferimento al capitolato speciale che riporta " Si richiede la fornitura in opera di una turbina Kaplan bi-regolante ad asse verticale con velocità di rotazione non superiore a 500 rpm" e al documento "06 centrale e scarico piante e sezioni" dal quale la ditta concorrente deduce che il progetto definitivo prevede l'installazione di una turbina Kaplan biregolante tubolare si chiede se sia possibile offrire una turbina Kaplan verticale bi-regolante con spirale.

**Risposta al quesito n. 7**

Si precisa che è vincolante la prescrizione di capitolato, pertanto essendo richiesta la fornitura di "una turbina Kaplan bi-regolante ad asse verticale con velocità di rotazione non superiore a 500 rpm" può indifferentemente essere offerta sia tubolare che con cassa spirale, ferme restando le prestazioni tecniche previste nel capitolato.

**Quesito n. 8 (pervenuto in data 6/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento in merito al punto III.2.2 lett. b del bando di gara in cui è precisato "Ai fini della partecipazione alla gara come concorrente singolo, si precisa che i progettisti delle imprese, in possesso di Attestato SOA per attività di costruzione e di progettazione, devono comunque dimostrare di possedere i medesimi requisiti di idoneità professionale e tecnica richiesti per i progettisti eventualmente associati o indicati in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara", a parere della ditta in contrasto con le disposizioni del DPR 34 art. 1 commi 3 e 4 , per cui sarebbe sufficiente il possesso dell'Attestato SOA per attività di costruzione e di progettazione, al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica previsti in capo ai soggetti che si renderanno esecutori materiali delle relative prestazioni.

**Risposta al quesito n. 8**

Si evidenzia che in relazione all'appalto-integrato, con determinazioni nn. 27 e 31 del 2002, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha avuto modo di precisare, tra l'altro, che: "Al fine di partecipare ad un appalto integrato, qualunque ne sia l'importo, i concorrenti possono essere in possesso sia della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, sia di quella per sola costruzione. In caso di possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63, comma 1, lettera o) (nel caso che l'importo delle spese di progettazione sia compreso fra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria), oppure dall'art. 66 (nel caso che l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria), del d.P.R. 554/1999. Nel caso, invece, del possesso dell'attestazione per prestazioni di sola costruzione, oppure del possesso di attestazione per attività di progettazione e costruzione, ma in carenza degli ulteriori specifici requisiti in precedenza indicati, è necessario che la classifica

dell'attestazione posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e della sicurezza e che il concorrente indichi o associ un progettista e che il progettista indicato o associato posseda i requisiti specifici di cui alla lett. o) del primo comma dell'art. 63 o dell'art. 66 del d.P.R. 554/1999. Del resto, l'art. 19, comma 1 ter (n.d.r. della legge "Merloni") è chiarissimo nel prevedere che il progettista di cui si avvale l'appaltatore sprovvisto dei requisiti progettuali deve essere qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta."

Dunque, ad avviso dell'Organo di Vigilanza le imprese concorrenti alla gara devono possedere gli stessi requisiti che il Codice dei contratti prescrive per i progettisti, allorché questi ultimi partecipano a gare per assumere incarichi progettuali.

In alternativa al possesso di tali requisiti, è consentito che le imprese concorrenti, prive della qualificazione anche per attività di progettazione, si riuniscano temporaneamente tra loro, ovvero si avvalgano di progettisti, da indicare in sede di offerta, in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

All'appaltatore che partecipi ad un appalto avente ad oggetto (come nella fattispecie) la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici, si offrono così tre possibilità: a) possedere egli stesso le qualificazioni necessarie ad assicurare la progettazione; b) avvalersi di un progettista qualificato; c) associarsi con un progettista qualificato.

Ne discende che, nell'ipotesi di appalto c.d. "integrato" (ove si prevede che, in ogni caso, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo), la prestazione di pertinenza dei progettisti è di natura ausiliaria rispetto a quella principale dell'appaltatore e, quindi, solo quest'ultimo può considerarsi, per legge, come l'interlocutore dell'Amministrazione. Ciò spiega perché la norma consente sia la mera individuazione del progettista in sede di gara, sia la sua diretta associazione: in ogni caso, qualunque sia la forma del vincolo giuridico che lega i due soggetti, sarà sempre e soltanto il "costruttore" a rispondere nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutti gli obblighi dell'appalto, compresi quelli derivanti dalla progettazione esecutiva.

In buona sostanza, nell'appalto integrato il concorrente è l'appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare anche il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto e ciò, anche mediante l'eventuale ricorso a progettisti esterni, nelle forme dianzi evidenziate. A differenza delle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione, infatti, nell'appalto integrato i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'amministrazione, in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici "collaboratori esterni" delle imprese partecipanti alla gara (in tal senso: TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2008 n. 3305 e TAR Sicilia, sez. I, Catania, 2 ottobre 2006 n. 1544).

Ne consegue che, per la partecipazione alla gara de qua, come correttamente evidenziato nel bando e disciplinare di gara, l'impresa in possesso di SOA per attività di costruzione e progettazione deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti in capo ai soggetti progettisti.

Peraltro, si rammenta, per completezza di informazioni, che ASSM è soggetto operante nei c.d. "settori speciali" (Parte III del d.lgs. 163/06) e, come tale, ha discrezionalità nel fissare in concreto i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dei concorrenti alla gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza in relazione all'oggetto dell'appalto.

In tale contesto, ASSM ha il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più rigorosi rispetto a quelli minimi di legge, e possa pertanto pretendere

l'attestazione di requisiti di capacità diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione in albi o elenchi (nella specie l'attestato SOA).

**Quesito n. 9 (pervenuto in data 6/06/2011)**

Con riferimento alla richiesta di proroga della scadenza per la presentazione dell'offerta.

**Risposta al quesito n. 9**

Si fa presente che la richiesta di proroga non può essere accolta per le motivazioni indicate sul bando di gara.

**Quesiti n. 10 e 11 (pervenuti in data 8/06/2011)**

Con riferimento alle richieste di sopralluogo, obbligatorio ai sensi del punto V.3, lettera g), del bando di gara,

**Risposta al quesito n. 10 e 11**

si precisa che potrà essere effettuato nelle seguenti date:

**giovedì 9/06/2011 ore 15,00,**

**venerdì 10/06/2011 ore 9,00**

previo appuntamento concordato con il responsabile del procedimento ing. Giorgio Palmieri (tel 0733/956061).

Le modalità del sopralluogo sono stabilite al Capo 4, lettera c), Parte prima, del disciplinare di gara.

**Quesito n. 12 (pervenuto in data 7/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento sulla incongruenza fra la descrizione dei pezzi speciali costituenti la condotta forzata (pag.106 del Capitolato Speciale), costituiti da:

- n° 6 curve;
- n°2 tronchi flangiati PN6;
- n°1 tronco di adattamento di monte con la vasca di carico;
- n°1 tronco di adattamento di valle con la centrale;
- n°2 fondelli di prova;
- rispetto a quanto riportato sul computo metrico alle voci 16-C03 e 18-C04, le quali riportano:
- n°5 curve;
- n°1 giunto straub.

**Risposta al quesito n. 12**

Si evidenzia che le curve previste sono 5.

Sono previsti 2 tronchi flangiati PN 6 (n° 1 tronco di adattamento di monte con la vasca di carico, n° 1 tronco di adattamento di valle con la centrale ); i due tronchi di adattamento sono tubi tagliati a misura. Il costo delle 2 flange mobili di adattamento è compreso nel prezzo della condotta forzata.

I 2 fondelli sono a carico della ditta appaltatrice da mettere a disposizione per la prova di collaudo della condotta forzata.

Il giunto Straub è stato inserito per avere un prezzo di riferimento nel caso si decidessero modalità di posa differenti.

**Quesito n. 13 (pervenuto in data 7/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento la ns. società essendo in possesso della qualificazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica, deve presentare per i progettisti che eseguiranno le attività di progettazione esecutiva, le dichiarazioni sui requisiti generali di cui al punto III.2.1) del Bando di Gara.

**Risposta al quesito n. 13**

Si evidenzia ai sensi del punto III. 2.1) del bando di gara (e del paragrafo 2.2), lett. e) del disciplinare), che le dichiarazioni in ordine ai requisiti generali devono essere obbligatoriamente rese anche dai soggetti di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., che eseguiranno le attività di progettazione esecutiva.

Ciò significa che se l'impresa concorrente è in possesso della qualificazione SOA per attività di costruzione e di progettazione, per categoria e classifica adeguate all'appalto, e non intende avvalersi o associare professionisti per le indicate attività di progettazione, i componenti dello staff tecnico dell'impresa chiamati a redigere la progettazione dovranno rendere le dichiarazioni di cui al suddetto punto III.2.1) del bando [fermo restando il possesso anche dei requisiti "speciali" di cui al punto III.2.2) del medesimo bando]

**Quesito n. 14 (pervenuto in data 7/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede se oltre alle modalità di recapito del plico, previste dal disciplinare di gara, dato che lo stesso riporta la dicitura "...il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente", è consentita anche la consegna a mano oppure tramite corriere TNT Traco.

**Risposta al quesito n. 14**

Si evidenzia che relativamente alle modalità di presentazione delle offerte, ai sensi del punto 1 del disciplinare di gara, è prescritto che i plichi contenenti le offerte devono pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata A/R oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine del 13 giugno 2011, ore 13.00. E' evidente, quindi, che altri mezzi di spedizione dei plichi non sono ammessi.

Resta fermo altresì che il recapito tempestivo del plico d'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, che non potrà dunque imputare qualsivoglia responsabilità ad ASSM in caso di ritardo.

**Quesito n. 15 (pervenuto in data 8/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede, con riferimento all'art. 2.2 comma e) del disciplinare di gara, se sia possibile indicare due diversi progettisti, uno per il

rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) e l'altro per il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) dello stesso comma.

**Risposta al quesito n. 15**

In conformità alle previsioni di cui al punto 2.2.), lett. e) del disciplinare di gara, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente potrà indicare anche distinti professionisti per i requisiti sub b) e c), fermo restando il possesso da parte di ciascuno di essi dell'iscrizione nel relativo albo professionale.

**Quesito n. 16 (pervenuto in data 8/06/2011)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede conferma che la contabilità lavori sia effettuata mista a corpo (parte elettromeccanica) e a misura (opere civili), come sembra evincersi con qualche necessità di chiarimento/conferma da parte Vs. dai documenti di gara, quali:

- Computo metrico estimativo; con elenco della totalità delle voci come "lavori a misura" (comprese le opere elettromeccaniche però racchiuse nell'unica voce n°83-CE.06; per cui di fatto "a corpo".

- Bando di gara al punto "III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento" il quale al punto d) riporta:

d) corrispettivo a corpo) ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodi quarto e quinto, e 82, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell'art. 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, citando appunto tutti i riferimenti di legge relativi ai lavori a misura;

**Risposta al quesito n. 16**

Si evidenzia che ai sensi di legge (art. 53, comma 4, d.lgs. 163/06) i contratti di appalto che prevedono anche attività di progettazione esecutiva (cc.dd. "appalti integrati") sono, di norma, stipulati "a corpo".

Ciò, dal momento che in tali contratti l'appaltatore, chiamato a redigere la progettazione esecutiva degli interventi, si assume la responsabilità delle quantità effettive di lavorazioni che si rendono necessarie in corso d'opera.

Tuttavia, nella fattispecie le prestazioni oggetto di affidamento prevedono anche l'esecuzione di lavori per i quali è oltremodo oneroso stabilire, in sede di progettazione, le quantità in misura certa e definita, con la conseguente necessità di prevedere per essi il pagamento del corrispettivo "a misura".

Pertanto, si precisa che la contabilità dei lavori in questione sarà effettuata parte "a corpo" (opere elettromeccaniche) e "parte a misura" (opere edili).

**Quesito n. 17 (pervenuto in data 8/06/2011 ore 18,07)**

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento in merito alla protezione 64S di terra statore, se 100% come da Capitolato Speciale al punto 9.4.1, o se accettabile 90-95% come da inserzione tramite TA sullo schema unifilare "003416".

**Risposta al quesito n. 17**

**Dal momento che le richieste di chiarimenti erano ammesse ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 del 08/06/2011, si fa presente che non si darà più luogo a riscontro alle richieste pervenute dopo tale termine.**